



CITTÀ DI DESENZANO DEL GARDA
PROVINCIA DI BRESCIA

SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE

ORDINANZA SINDACALE N. 2 del 21.01.10

PROT. N. 1735/01/06/1 del 21.01.10

OGGETTO: DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DELLE IMPRESE ARTIGIANE PER LA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI DI PROPRIA PRODUZIONE PER IL CONSUMO IMMEDIATO NEI LOCALI DELL'AZIENDA.

IL SINDACO

VISTA la propria ordinanza n.26 prot.n.26502/1/6 del 12.08.2009 avente per oggetto "disciplina degli orari di apertura e chiusura delle imprese artigiane per la vendita di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda" ove è espressamente previsto all'art.1 che "le imprese artigiane.....possono determinare liberamente il proprio orario all'interno della seguente fascia oraria: dalle ore 6.00 alle ore 2.00 del giorno successivo. Per il periodo estivo (15 giugno – 15 settembre) l'orario di chiusura delle attività artigianali in parola, può essere protratto tutti i giorni fino alle ore 3.00";

VISTO altresì il ricorso del 15.09.2009 avverso l'ordinanza di cui sopra presentato dalla ditta Arlecchino sas di Gambino Stefano, rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Luppi e dall'Avv. Francesco Luppi, contro il Comune di Desenzano d/G, nella persona del Sindaco pro-tempore per l'annullamento previa sospensione del predetto provvedimento sindacale;

VISTO il pronunciamento del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – Sezione Seconda di Brescia, del 29.10.2009, con il quale viene accolta la domanda di sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza sindacale n.26/2009 e viene imposto al Comune di Desenzano d/G l'obbligo di riesame del provvedimento impugnato;

RICHIAMATA la Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 8 ed in particolare l'art. 3 ove viene previsto che "gli orari di apertura e chiusura al pubblico delle imprese artigiane di produzione e trasformazione alimentare che effettuano la vendita dei propri prodotti per il consumo immediato nei locali dell'azienda sono rimessi alla libera determinazione degli imprenditori, nel rispetto della fascia oraria compresa dalle ore sei all'una del giorno successivo, salvo deroghe motivate da parte dei comuni.....";

CONSIDERATO CHE per contemperare le esigenze sia delle attività artigianali che intendono vendere per il consumo immediato sul posto i propri prodotti, sia dei consumatori che assiduamente frequentano tali esercizi pubblici, appare opportuno derogare all'obbligo di chiusura delle attività in oggetto, così come previsto dall'art.3 comma 1 della Legge Regionale n. 8/2009, nella stessa misura già prevista per i pubblici esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alla L.R. 30/03 mediante l'ordinanza n. 31 del 22/12/08;

ACCERTATO che la predetta ordinanza n. 31 del 22/12/08, adottata in forza dell'art. 13.3 della D.G.R. n. 8/6495 del 23/01/08, prevede la possibilità di determinare l'orario di apertura al pubblico di tali esercizi tra le ore 5 e le ore 2 del giorno successivo, con le seguenti deroghe:

- ultimo giorno di carnevale sino alle ore 03,00;
- dal venerdì antecedente la Pasqua al mercoledì successivo, sino alle ore 03,00;
- dal 15 giugno al 15 settembre, tutti i giorni fino alle ore 03,00;
- dal 20 dicembre al 6 gennaio, sino alle ore 03,00 ad eccezione del giorno 31 dicembre in cui la chiusura potrà essere posticipata sino alle ore 5,00 del 1° gennaio;

DATO ATTO INOLTRE CHE:

1. la deroga agli orari di apertura e chiusura delle imprese artigianali di cui all'oggetto non è atto dovuto dell'Amministrazione Comunale e pertanto la mancanza di deroga come sopra meglio specificato determina sicuramente la chiusura delle attività artigianali alle ore 1.00, come disposto dall'art.3 comma 1 della Legge Regionale n. 8/2009;
2. le attività artigianali sono prevalentemente collocate in centro storico, ove insistono anche abitazioni private e pertanto la determinazione degli orari delle attività delle prime, non può esimersi dal considerare il legittimo diritto dei cittadini di veder garantito un diritto quale quello della vivibilità e del riposo nelle ore notturne;
3. la possibilità di chiusura di tali attività alle ore 2.00, ed in alcuni periodi dell'anno alle ore 3.00, appare completamente in linea con le esigenze di entrambe le categorie (titolari delle attività artigianali da un lato e cittadini da un altro) ed è volta a garantire il rispetto della reciprocità civile e della pacifica convivenza, in

Via Carducci, 4 - 25015 Desenzano del Garda (BS)
Tel. 030 9994211 - Fax 030 9143700

Cod. Fisc. 00575230172 - P. IVA 00571140987
www.comune.desenzano.brescia.it



UNI EN ISO 9001:2008



CITTÀ DI DESENZANO DEL GARDA
PROVINCIA DI BRESCIA

considerazione dei molteplici esposti, acquisiti agli atti dal Comando di Polizia Locale, volti a dimostrare come gli avventori di tale attività si riversino in piazza creando rumori e disturbi alla quiete pubblica e pertanto risulta pienamente giustificabile la chiusura di tali attività alle ore 2.00 ed in alcuni per periodi dell'anno alle ore 3.00;

ACQUISITO il parere delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative in data 18.06.2009 prot.di arrivo n. 20051;

ORDINA

L'applicazione della seguente disciplina degli orari di apertura e chiusura delle attività artigianali che intendano effettuare la vendita dei propri prodotti alimentari per il consumo immediato nei locali dell'azienda, rideterminando gli orari precedentemente stabiliti con propria ordinanza n.26 prot.n.26502/1/6 del 12.08.2009 e cioè:

ART. 1 – ORARIO GIORNALIERO

Le imprese artigiane di produzione e trasformazione alimentare che effettuano la vendita dei propri prodotti per il consumo immediato nei locali dell'azienda, possono determinare liberamente il proprio orario all'interno della seguente fascia oraria: **dalle ore 5.00 alle ore 2.00 del giorno successivo.**

Sono autorizzate deroghe ai predetti limiti massimi, senza obbligo di comunicazione al Comune, nelle seguenti occasioni:

- ultimo giorno di carnevale sino alle ore 03,00;
- dal venerdì antecedente la Pasqua al mercoledì successivo, sino alle ore 03,00;
- dal 15 giugno al 15 settembre, tutti i giorni fino alle ore 03,00;
- dal 20 dicembre al 6 gennaio, sino alle ore 03,00 ad eccezione del giorno 31 dicembre in cui la chiusura potrà essere posticipata sino alle ore 5,00 del 1° gennaio;

ART. 2 – OBBLIGHI DEGLI ESERCENTI

Le attività artigianali che effettuano la vendita degli alimenti di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda devono pubblicizzare gli orari di apertura e chiusura dell'attività mediante appositi cartelli.

ART. 3 – SANZIONI

Chiunque non rispetti gli orari indicati nell'art.1 e gli obblighi di pubblicità come indicati all'art.2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 150,00 a Euro 1.000,00=.

In caso di reiterazione, il Comune può disporre la sospensione temporanea per un periodo non superiore a tre mesi, dell'attività di vendita di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato.

Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dalla Legge Regionale 5 dicembre 1983 n.90.

Il titolare dell'attività deve assicurarsi che suoni e rumori prodotti nel locale (musica in particolare) non possano essere uditi all'esterno tra le ore 24.00 e le ore 8.00 e vigilare affinché, all'uscita del locale, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Il titolare dell'attività risponde dell'osservanza di quanto disposto nel presente provvedimento, ed in caso di inosservanza, oltre alla normativa di legge in vigore, sarà presa in considerazione l'opportunità di ridurre gli orari di chiusura del locale.

Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

La presente viene:

- 1) affissa all'albo pretorio;
- 2) inviata a mezzo fax: Comando Polizia Locale;
Commissariato P.S. – D/g;
Comando stazione carabinieri – D/g.
- 3) trasmessa: alle associazioni di categoria

IL SINDACO
Felice Anelli

Via Carducci, 4 - 25015 Desenzano del Garda (BS)
Tel. 030 9994211 - Fax 030 9143700

Cod. Fisc. 00575230172 - P. IVA 00571140987
www.comune.desenzano.brescia.it



UNI EN ISO 9001:2008